



Dott. ALBERTO BULDINI
NOTAIO

r_emiro.Giunta - Prot. 14/10/2022.1054107.E

Repertorio n. **8125**

Raccolta n. **5604**

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, questo giorno di martedì trenta del mese di marzo.

30.3.2021

Alle ore 18.30 (diciotto e trenta minuti).

In Bologna, Via Farini n. 2.

Davanti a me, dottor **ALBERTO BULDINI**, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna con residenza in San Giovanni in Persiceto, è presente il signor:

Forni Dott. Giorgio, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 2 giugno 1943, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra; comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di essere qui convenuto ove è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione:

"FontanaMIX", associazione non riconosciuta, con sede in Bologna (BO), via dell'Uccellino n. 1, codice fiscale 91218280377, convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora per discutere sul seguente

Ordine del Giorno

1) Variazioni statutarie in merito alla riforma del Terzo Settore.

A norma dello Statuto e con il consenso di tutti i presenti, assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Giorgio Forni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e mi chiede di dare atto che:

- a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto;
- b) sono qui presenti numero 12 (dodici) associati, di cui 5 (cinque) in proprio e 7 (sette) per delega, agli atti della società, su 13 (tredici) associati aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze che si allega sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- c) del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono presenti il comparente **Forni Giorgio** (Presidente), **Francesco La Licata** (Vice Presidente) e i consiglieri **Stefano Malferrari** e **Valentino Corvino**;
- d) i presenti dichiarano di essere pienamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno di loro si oppone alla loro trattazione.

Aprondo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai soci le motivazioni che consigliano di adottare un nuovo testo di Statuto; in particolare sottolinea che lo Statuto vigente necessita di un aggiornamento per poter ottenere l'iscrizione nell'emanando Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per conformarsi alla disciplina inderogabile del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) per cui si rende necessario procedere ad una sua nuova stesura.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone all'Assemblea di adottare un nuovo testo di Statuto, composto di 19 (diciannove) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa lettura da me datane.

Terminata la sua esposizione, il Presidente invita i soci alla discussione e quindi l'Assemblea a voler deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, viene invitata dal Presidente ad approvare lo Statuto così come proposto dal Consiglio Direttivo e all'unanimità.

Registrato a Bologna

il 14/04/2021

al n. 17450

serie 1T

Euro 0,00

tà

delibera

di adottare il nuovo Statuto, nel testo che, composto di 19 (diciannove) articoli, è allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 19.00 (diciannove e zero minuti).

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation), e relative norme interne di attuazione; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Ai sensi dell'art. 82, commi 3 et 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il presente atto è esente da imposte di bollo e di registro.

Io Notaio ho letto alle parti, che lo hanno approvato e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 19.05 (diciannove e cinque minuti) il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un foglio, per una facciata intera e sin qui della seconda.

Firmato: Giorgio Forni

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)



ELENCO DEGLI ASSOCIATI
della Associazione "FontanaMIX"

Carnevali Corrado (fondatore)	- presente per delega
Corvino Valentino (fondatore)	- presente
La Licata Francesco (fondatore)	- presente
Malferrari Stefano (fondatore)	- presente
Evangelisti Nicola	- presente per delega
Venturini Franco	- presente per delega
Guillari Lavinia	- presente per delega
Ignoti Marco	- presente per delega
Forni Giorgio	- presente
Severi Sebastiano	- presente per delega
Zanetti Walter	- presente per delega
Magnani Maria Cristina	- assente
Dworniczak Anahi	- presente

Gianni

Arno Rubino



**STATUTO
dell'Associazione
"FontanaMIX"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "FontanaMIX", di seguito indicata anche come "Associazione", operante senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato fino a delibera di scioglimento, recesso di tutti gli associati ovvero nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

Art. 2

**Utilizzo dell'acronimo "APS" o dell'indicazione
di "associazione di promozione sociale"**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale "FontanaMIX APS" oppure "FontanaMIX associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3

Scopi e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi finalizzate all'obiettivo di:

realizzare iniziative orientate verso la ricerca, la creazione, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la promozione e produzione artistica, con particolare riferimento alle espressioni musicali della contemporaneità. Persegue anche coerentemente con gli obiettivi suddetti, finalità di carattere formativo e didattico.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. promuovere lo studio e la valorizzazione delle nuove espressioni musicali;
2. favorire il dialogo fra i diversi linguaggi artistici nella creazione di nuove opere musicali;



3. promuovere la conoscenza del patrimonio musicale presso un ampio pubblico con particolare attenzione ai giovani e agli ambiti sociali più fragili;
4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e a condizione che sia secondaria e strumentale all'attività principale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per raggiungere i propri obiettivi l'Associazione "FontanaMIX" potrà ricorrere anche ad attività di raccolta fondi, sponsorizzazioni e potrà partecipare anche a bandi e utilizzare fondi pubblici specificamente previsti.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: concerto, feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati

assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 5

Membri dell'Associazione

All'associazione, ispirata a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli Associati, possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberare adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda da deliberarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento con raccomandata al Consiglio Direttivo che rimetterà la decisione alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;



- per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo; la quota non è trasferibile nè rivalutabile;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati .

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Revisore dei Conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- il collegio dei probiviri o organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del



Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri dell'Organo di Revisione e dell'Organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tali organi;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli Associati e il voto favorevole, in prima convocazione, dei 2/3 (due terzi) dei presenti; ed in seconda convocazione della metà più uno dei presenti.

Qualora non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



Art. 12

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vice presidente coadiuva l'attività del presidente e così come il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 14

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Revisore dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 15

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del Collegio dei probiviri è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 (tre) anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 16

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 17

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro



1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Giorgio Forni

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)